



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL LAZIO

Il Commissario del PD del Lazio Sen. V. Chiti il 3 dicembre 2011 dispone il seguente regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale in conformità –al vigente Statuto del Partito ed in particolare dell'articolo 15 comma 6 relativo all'elezione del Segretario regionale, il quale recita:

"Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province".

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto:

1. E' insediata una Commissione Regionale per il Congresso (di seguito denominata Commissione regionale), formata al massimo da 11 componenti, successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione Regionale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il coordinatore.

Lo status di componente della Commissione Regionale è incompatibile con quello di candidato/a all'Assemblea Regionale.

La data di svolgimento dell'elezione del segretario e dell'assemblea regionale è fissata per **domenica 12 febbraio 2012**.

Articolo 1

(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)

1. **Entro le ore 12 del 10 dicembre 2011** vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla carica di Segretario regionale e le relative linee politico-programmatiche.

2. Tutte le candidature debbono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti l'assemblea regionale uscente oppure da un numero di iscritti pari a 570 (corrispondente all'1% degli iscritti 2010 certificati nella regione).

3. La Commissione regionale cura la diffusione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.

4. L'ordine di presentazione delle candidature sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse, e delle relative linee politico-programmatiche, nel corso e delle Riunioni di Circolo e della Convenzione regionale.

Articolo 2 **(Convocazione del procedimento elettorale)**

1. La Convenzione regionale del Lazio del Partito Democratico è convocata **il 26 gennaio 2012**.
2. La Convenzione è costituita dall'insieme dei componenti delle assemblee provinciali ed è integrata da una lista di invitati.

Articolo 3 **(Commissioni provinciali)**

1. I coordinatori provinciali istituiscono **entro il 7 dicembre 2011** una Commissione Provinciale, formata al massimo da 11 componenti nel rispetto del pluralismo interno e delle minoranze, successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione Provinciale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il coordinatore.
2. In caso di mancata istituzione, di una o più commissioni provinciali, la Commissione regionale provvede alla nomina.

Articolo 4 **(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)**

1. Le riunioni di Circolo si svolgono tra **il 15 dicembre 2011 e il 22 gennaio 2012**, e sono indette di concerto con la relativa Commissione provinciale.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo (territoriale e di ambiente) tutti gli iscritti al partito registrati nelle anagrafi provinciali 2010, in regola alla data della riunione di circolo e, **comunque non oltre il 31 dicembre 2011**, col rinnovo dell'iscrizione 2011.
3. Gli iscritti ai Circoli on line, regolarmente registrati, hanno diritto di partecipare con diritto di parola e di elettorato attivo alle riunioni dei Circoli territoriali o di ambiente da essi indicati all'atto dell'iscrizione come sede di esercizio dei propri diritti, ai sensi dell'art. 14, comma 2. dello Statuto.
4. Gli iscritti ai Giovani Democratici nell'anagrafe regionale 2010, in regola alla data della riunione di circolo e, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, col rinnovo dell'iscrizione 2011, hanno diritto di partecipare con diritto di parola e di elettorato attivo, in attuazione dalla Carta di cittadinanza, alle riunioni dei Circoli territoriali di residenza.
5. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del coordinatore del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro della Commissione provinciale o un suo delegato esterno alla stessa che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
6. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 20 minuti.

7. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.

8. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.

9. La convocazione della riunione deve essere spedita a tutti gli iscritti al circolo almeno 5 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine della votazione, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana.

Eventuali deroghe per l'orario delle votazioni nei circoli d'ambiente saranno valutate ed accordate caso per caso dalla relativa Commissione provinciale. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

10. E' compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.

11. La Commissione provinciale provvede all'acquisizione di tutti i verbali delle Riunioni di Circolo, alla digitalizzazione dei risultati e al calcolo dei risultati di ogni candidato e si impegna a trasmettere il tutto alla Commissione regionale al massimo entro le successive 48 ore.

Articolo 5

(Svolgimento della Convenzione regionale)

1. In apertura della Convenzione regionale, su proposta della Commissione regionale, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che veda la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura e del coordinatore della Commissione regionale.

2. In apertura della Convenzione, la Commissione regionale comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nelle riunioni di Circolo e, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto (art. 15, comma 6), determina il numero dei candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario regionale.

3. In apertura della Convenzione regionale vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.

4. La Commissione regionale può determinare ulteriori compiti della convenzione regionale nonché le relative modalità di attuazione.

5. La convocazione dei componenti delle assemblee provinciali per la partecipazione alla Convenzione regionale in carico alle Commissioni provinciali.

Articolo 6

(Compiti della Commissione regionale per il congresso)

1. E' compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.
2. La Commissione regionale predispone altresì il modello di verbale sulla base del quale registrare i risultati delle votazioni nelle riunioni di Circolo e le modalità di pronta trasmissione del medesimo.
3. La Commissione regionale per il congresso delibera entro 48 ore su ricorsi avverso decisioni delle commissioni provinciali.
- 4 La Commissione regionale promuove l'apertura della seconda fase del procedimento di elezione del Segretario regionale e dell'Assemblea regionale.

Articolo 7

(Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale)

1. La ripartizione territoriale dei 400 componenti l'Assemblea regionale è così determinata:

N.	DENOMINAZIONE COLLEGIO	SEGGI	COMUNI COMPRESI NEL COLLEGIO
1	COLLEGIO FROSINONE	34	Tutti i comuni della Provincia di Frosinone
2	COLLEGIO LATINA	34	Tutti i comuni della Provincia di Latina
3	COLLEGIO ROMA CENTRO	20	Roma Capitale
4	COLLEGIO ROMA TRIESTE	15	
5	COLLEGIO ROMA VAL MELAINA	22	
6	COLLEGIO ROMA COLLATINO	19	
7	COLLEGIO ROMA PRENESTINO	16	
8	COLLEGIO ROMA TUSCOLANO	39	
9	COLLEGIO ROMA OSTIENSE	36	
10	COLLEGIO ROMA GIANICOLENSE	20	
11	COLLEGIO ROMA PRIMAVALLE	21	

12	COLLEGIO CIVITAVECCHIA-FIUMICINO	21	comuni della Provincia di Roma: Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Formello, Ladispoli, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Morlupo, Riano, Sacrofano, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano
13	COLLEGIO GUIDONIA	18	comuni della Provincia di Roma: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Fontenuova, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mentana, Olevano Romano, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Sambuci, San Gregoria da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano
14	COLLEGIO MARINO-CIAMPINO	23	comuni della Provincia di Roma: Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Galliciano nel Lazio, Gavignano, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lariano, Marino, Montecompatri, Montelanico, Monte Porzio Catone, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Valmontone, Zagarolo
15	COLLEGIO RIETI-MONTEROTONDO	18	Tutti i comuni della Provincia di Rieti e i seguenti comuni della Provincia di Roma: Capena, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'angelo Romano, Sant'oreste, Torrita Tiberina
16	COLLEGIO VELLETRI	22	comuni della Provincia di Roma: Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Nettuno, Pomezia, Velletri
17	COLLEGIO VITERBO	22	Tutti i comuni della Provincia di Viterbo
	TOTALE	400	

2. Nella composizione delle liste deve essere rispettata tassativamente l'alternanza di genere.
3. In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria regionale. Sono ammesse le liste presentate in almeno la metà dei collegi della circoscrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 30 iscritti in ciascun collegio.
4. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale, **entro le ore 12 del 30 gennaio 2012**. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, essa intenda collegarsi. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale.
5. Le liste devono contenere un numero massimo di candidati pari ai seggi assegnati al collegio più due riserve nel rigoroso rispetto della parità di genere. Qualora a seguito di comunicazioni di dimissioni di uno o due candidati inseriti nella lista depositata, la Commissione regionale provvede entro 48 alla sostituzione dei dimissionari utilizzando il corrispondente sostituto "di genere" di riserva.
6. La commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun collegio, sulla base di propri criteri.

Articolo 8 (Compiti delle Commissioni Provinciali)

1. Ciascuna commissione provinciale, **entro il 20 gennaio 2012**, determina il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica, prevedendo di norma una sezione per ogni Comune ad eccezione dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto è possibile aumentare i seggi elettorali sulla base di motivate deroghe, approvate con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei votanti della Commissione Provinciale. **Entro le successive 48 ore dal termine del 20 gennaio**, qualora le Commissioni Provinciali non abbiano adempiuto al proprio compito, la Commissione Regionale provvede a determinare il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali.
2. **Entro il 5 febbraio 2012** le Commissioni Provinciali devono procedere alla designazione dei componenti dei seggi elettorali per le Primarie del 12 febbraio e comunicarli tempestivamente alla Commissione regionale.
3. E' compito delle Commissioni Provinciali predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni personalizzandolo per ogni singolo collegio di propria competenza.
4. Le Commissioni provinciali si esprimono entro 48 ore su eventuali ricorsi pervenuti.

Articolo 9 (Composizione del seggio elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgeranno in tutta la Regione Lazio **domenica 12 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 20.00**

2. Il seggio elettorale è composto da un Presidente, nominato dalla Commissione Provinciale e da due scrutatori, iscritti al PD la cui funzione è incompatibile con la candidatura all'assemblea regionale.

3. Il Presidente, a sua scelta, tra gli scrutatori, nomina un vice Presidente e il Segretario.

Qualora si verificano casi di incompatibilità, di cui al punto precedente, lo stesso organo che ha provveduto alla nomina, entro 48 ore dalla verifica, provvede alla relativa sostituzione. La Commissione regionale esercita il potere di surroga e procede ad eventuali nomine mancanti nei seggi entro le successive 48 ore dalla scadenza del 5 febbraio 2012. Si ricorda che il seggio per la validità delle operazioni deve assicurare la costante presenza di almeno 2/3 dei componenti, tra i quali il Presidente o il vice Presidente.

I Rappresentanti delle liste collegate ai Candidati a Segretario Regionale, partecipano alle operazioni del seggio e potranno accreditarsi direttamente con una dichiarazione della lista. In caso di assenza di uno o più componenti, al momento dell'apertura del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con uno o più elettori. Si ricorda altresì che il Presidente del seggio decide, sentito in tutti i casi il parere degli scrutatori, in relazione alle difficoltà, incidenti o reclami, anche verbali, che dovessero verificarsi durante le operazioni di voto e durante lo scrutinio.

Il vice Presidente designato fa le veci del Presidente in caso di sua temporanea assenza.

Il Presidente ha comunque l'obbligo di annotare sul verbale qualsiasi reclamo presentato e la conseguente decisione presa, specificando anche l'eventuale disaccordo di uno o più componenti del seggio.

Il Seggio ha il compito di redigere i verbali, di registrare i voti delle singole liste durante lo spoglio delle schede, raccogliere gli atti e mettere a verbale lo svolgimento delle diverse operazioni della giornata.

I verbali e le schede, unitamente agli altri modelli per la trasmissione dei risultati, vanno inviati tempestivamente alla Commissione provinciale, alla quale devono pervenire immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di spoglio, i risultati per ogni singolo seggio costituito nella Provincia.

4. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali del collegio o dei collegi, li trasmette entro 48 ore alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, proclama eletti i membri dell'Assemblea Regionale.

5. L'assemblea regionale, ai sensi dello Statuto regionale, è composta in misura corrispondente alle percentuali dei rispettivi candidati alla carica di segretario. L'assegnazione dei seggi avviene su base di collegio. I seggi sono ripartiti in misura corrispondente alle percentuali dei rispettivi candidati col metodo dell'assegnazione agli interi; i seggi spettanti a ciascuna lista che sostiene il medesimo candidato viene calcolata in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista rispetto al risultato di ciascun candidato.

6. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

Articolo 10

(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale)

1. La Commissione regionale comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 14 giorni dalla data di svolgimento della seconda fase del procedimento.

2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto, vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.

3. Il Presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale eletti nelle liste a lui collegate.

4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Articolo 11 **(Norma di chiusura)**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, il Regolamento nazionale.

2. In caso di lacune, la Commissione regionale è abilitata ad approvare tempestivamente norme integrative.

3. E' parte integrante del presente, il Regolamento che disciplina della campagna elettorale relativa alla Convenzione e alle Primarie per l'elezione degli organismi nazionali e regionali del PD nonché i limiti di spesa e la trasparenza relativa ai contributi e alle spese sostenute dai candidati.